

Città di Potenza

Unità di Direzione
“SERVIZI ALLA PERSONA”
UFFICIO SPORT

Tel. 0971/415708- 780 Fax 0971/415111 ufficiosport@comune.potenza.it

CAPITOLATO D’ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ED USO DELLO STADIO COMUNALE “A. VIVIANI”

I N D I C E

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 – USO DELL’IMPIANTO
- ART. 3 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO
- ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 5 – CORRISPETTIVO
- ART. 6 – TARIFFE ED ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELL’IMPIANTO
- ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 8 - MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
- ART. 9 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI
- ART. 10– REFERENTI
- ART. 11 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
- ART. 12 – PROVENTI SPETTANTI AL GESTORE
- ART. 13 – UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DELL 'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- ART. 14 – FRUIBILITA' DELL'IMPIANTO ED ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

- ART. 15 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
- ART. 16 – PERSONALE
- ART. 17 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLO
- ART. 19 – RINUNCIA ALLA GESTIONE
- ART. 20 – REVOCA DELLA GESTIONE
- ART. 21 – RIVOCA PER PUBBLICO INTERESSE
- ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE
- ART. 23 – ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA’
- ART. 24 – ALTRI SERVIZI
- ART. 25 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE
- ART. 26 – STIPULA DELLA CONVENZIONE, SPESE IMPOSTE E TASSE
- ART. 27 – GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 28 – PENALITA’
- ART. 29 – RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO
- ART. 30 – RESPONSABILITA’
- ART. 31 – FORO COMPETENTE
- ART. 32 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
- ART. 33 – TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
- ART. 34 – OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N. 244/2007

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'affidamento riguarda la gestione dello stadio di proprietà comunale Alfredo Viviani, ubicato in Viale Marconi – Potenza, catastalmente identificato al foglio 48, particelle 423, 577, 578, trasferito a titolo gratuito ai sensi dell'art. 56 –bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 9 agosto 2013, n. 98) dall'Agenzia del Demanio, giusto decreto prot. n. 2015/9348 del 28.04.2015.

L'impianto è destinato alla pratica del calcio ed è costituito da:

- campo regolamentare in erba sintetica
- locale infermeria
- blocco spogliatoi e uffici e sala stampa
- Sala GOS
- impianto di videosorveglianza
- tribune per una capienza complessiva pari a 4.977 posti (come risulta dall'ultimo certificato di agibilità del 2.10.2012) così suddivisi:

- settore curve tifosi locali 1908;
- tribune 1534;
- settore distinti 1035;
- settore curve tifosi ospiti 500;

La reale consistenza dei beni mobili ed immobili dovrà risultare da apposito verbale di consegna, sottoscritto dalle parti.

ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO

1. La gestione ha lo scopo:
 - di garantire l'utilizzo dell'impianto prioritariamente da parte delle società calcistiche del territorio,
 - di promuovere iniziative sportive a favore di scuole, disabili, immigrati, anziani, soggetti a rischio;
 - di consentire al Comune una razionalizzazione degli spazi ed una economia di gestione degli impianti, così come richiesto dalle vigenti normative in materia di contabilità;
 - di stimolare nei dirigenti, tecnici ed atleti dei sodalizi fruitori la crescita del senso civico, in quanto direttamente responsabili del buon mantenimento e funzionamento delle strutture e degli arredi.
 - di consentire lo svolgimento di altre attività, compatibili con la struttura sportiva, da concordarsi preventivamente con il Comune;
2. La gestione dell'impianto, pertanto, non potrà essere effettuata per altro scopo, **pena la risoluzione della concessione**, salvo casi formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 3 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

1. Il Responsabile del sodalizio prima della sottoscrizione della relativa convenzione e quindi della formale consegna dell'impianto sportivo, in contraddittorio con il Dirigente del Settore Sport del Comune, redigerà un verbale che allegato alla convenzione ne costituirà parte integrante, da cui risulti lo stato di fatto dell'impianto oltre alla consistenza dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla struttura sportiva stessa.
2. Al verbale, debitamente sottoscritto dalle parti in duplice copia saranno allegati:
 - la planimetria dell'impianto;
 - eventuali documenti integrativi finalizzati a stabilire l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto.

Inoltre verrà consegnata ad un incaricato designato dal Concessionario una copia delle chiavi di accesso all'impianto e alle relative pertinenze.

Con la consegna delle chiavi il Concessionario assumerà tutte le responsabilità previste dal presente capitolato.

Il Concessionario è tenuto a vigilare sul corretto possesso delle chiavi da parte dei detentori da lui, direttamente o indirettamente, individuati.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di tre anni previo accordo tra le parti e fermo restando l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali e decorre dalla data di formale consegna dell'impianto.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Per la concessione, a decorrere dalla data di formale consegna dell'impianto, l'affidatario deve corrispondere all'Amministrazione Comunale il canone stabilito in sede di gara, in ragione della proposta degli investimenti proposti.

Il canone dovrà essere versato anticipatamente in rate trimestrali al Comune di Potenza, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Potenza, detto canone dovrà essere coperto, per tutta la durata del contratto, obbligatoriamente da garanzia bancaria od assicurativa.

Il canone annuale sarà adeguato, a partire dal 1° gennaio successivo alla sottoscrizione del contratto, nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In caso di ISTAT negativo, non si procederà all'adeguamento del canone.

ART. 6 – TARIFFE ED ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELL'IMPIANTO

Le tariffe a carico dell'utenza sono definite di concerto con il concessionario e stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale, le stesse non potranno comprendere gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti o degli spazi pubblicitari della squadra cittadina che disputa il campionato nella categoria maggiore che verranno incassate esclusivamente dalla società calcistica; gli orari di apertura dell'impianto sono stabiliti dall'Ufficio Sport di concerto con il concessionario.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per la fruizione e gestione dell'impianto sono a carico del Sodalizio gestore:

- intestare i contratti per la fornitura delle utenze (energia elettrica, acqua, gas e telefonia, etc.) e procedere al pagamento degli oneri fiscali e assicurativi relativi all'impianto Viviani (tasse, imposte nazionali, regionali e comunali, etc.);
- l'apertura, la chiusura e la custodia dell'impianto, nonché provvedere al servizio di pulizia e sorveglianza, con particolare riguardo alle tribune e servizi annessi, spogliatoi, infermeria e sala stampa;
- tutti gli adempimenti ed i compiti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche, riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- l'ottemperanza agli obblighi delle disposizioni in materia dell'utilizzo dei defibrillatori previste dal decreto 24.4.2013 (denominato decreto Balduzzi) mediante la dotazione di un defibrillatore;
- la manutenzione ordinaria dell'impianto, come meglio specificato al successivo art.8;
- la potatura degli alberi e la manutenzione delle aree a verde di pertinenza dello stesso impianto, tramite idonea ditta del settore e previa autorizzazione del competente Settore Ambiente del Comune;
- la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti al concessionario per danni a persone in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo di € 500.000,00 unico per catastrofe e per danni a persone e a cose;
- la stipula di apposita polizza fideiussoria o polizza fideiussoria assicurativa di € 60.000,00 corrispondente alla stima del valore degli impianti tecnologici della struttura sportiva;
- il pagamento del canone;
- la responsabilità del servizio di cassa;
- l'Amministrazione Comunale è estranea ad ogni contratto che il concessionario intraprenderà con terzi (ditte specializzate, etc.).
- nel caso in cui il concessionario non provvedesse a porre in essere i lavori di ordinaria manutenzione di cui sopra, sarà cura dell'Amministrazione Comunale intervenire direttamente incaricando ditte di fiducia; la spesa relativa verrà posta a carico del concessionario. Per gli impianti o parti di essi di cui alla legge 46/90 art. 1 le opere di manutenzione e riparazione possono essere effettuate solo da imprese aventi i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della medesima legge, con rilascio di certificato di conformità e compatibilità dei lavori eseguiti.

- gli eventuali lavori di cui alla proposta dovranno essere garantiti dal concessionario, maggiorando la cauzione a garanzia di un importo pari al 10% dell'investimento proposto, che sarà svincolato, con riduzione sulla cauzione, solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato da questa Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti del Comune o da diverso soggetto individuato dallo stesso). Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Potenza per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile. Gli interventi previsti nel progetto di miglioramento delle strutture presentate nella procedura di gara realizzati dal concessionario dovranno essere appaltati con le procedure previste dalla legislazione vigente;
- l'acquisizione delle certificazioni previste dal DPR 151/2011 in materia di prevenzioni incendi, ove richiesto dalla normativa;
- l'acquisizione del certificato di omologazione del campo per le attività agonistiche di categoria e successivi rinnovi;
- l'acquisizione e o il rinnovo del certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 18.3.1996;
- il rispetto e l'applicazione, nei confronti del personale utilizzato, del trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge; per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per danni che possano derivare al personale stesso e per i danni che detto personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile di impianto; dovranno inoltre essere comunicati al Comune i nominativi degli istruttori, dei tecnici, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile, i quali dovranno partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento curati dall'Amministrazione Comunale;

Il concessionario si impegna e si obbliga a:

- mantenere l'impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità;
- garantire la presenza di un responsabile durante le attività;
- vigilare sul comportamento negli impianti e negli spogliatoi, che deve essere improntato al decoro e al rispetto alla persona;
- rispettare, in relazione alla presenza di pubblico nell'impianto, le disposizioni vigenti in materia di agibilità e sicurezza per pubblici spettacoli e manifestazioni sportive;
- ripristinare qualsiasi danno arrecato dagli atleti e dal pubblico alle attrezzature ed agli impianti tecnici dell'impianto;
- mettere a disposizione l'impianto ivi compresi i locali accessori, garantendo tutti i servizi indispensabili per l'utilizzo dello stesso, per 20 (venti) giornate all'anno, per specifiche manifestazioni indicate dal Concedente, non coincidenti con quelle destinate agli eventi dei calendari calcistici predisposti dal Comitato Nazionale della LND - F.I.G.C. e previo accordo tra le parti con richiesta inviata dal Concedente alla Concessionaria almeno dieci giorni prima;
- gestire l'impianto sportivo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2 - obblighi dell'affidatario – del Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 7.07.2006) nonché degli oneri previsti dal DPR 547 del 27.04.1955 relativamente alla corretta manutenzione degli impianti antincendio prevista per legge;
- concedere gratuitamente al Comune di Potenza n. 2 pannelli pubblicitari (di m. 1hx5l), finitimi al campo di gioco, la cui collocazione verrà scelta dal Comune medesimo;
- acquisire e esibire al Comune e alla Questura, alla sottoscrizione della convenzione, le certificazioni, in materia di sicurezza, attestanti l'idoneità allo svolgimento degli incarichi;
- nominare, prima dell'apertura al pubblico dell'impianto, il responsabile della sicurezza dell'impianto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, con relativa certificazione ai sensi di legge da depositare la relativa certificazione al Comune e alla Questura;
- gestire tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'Ordine Pubblico con informazione (entro e non oltre le 72 ore precedenti l'evento) agli Organi di Pubblica Sicurezza e

alla Polizia Municipale, fornendo ad Essi ogni collaborazione richiesta, all'interno, all'esterno e nelle immediate vicinanze dell'impianto;

- produrre al Comune, prima dell'inizio dell'attività sportiva, tutti i titoli autorizzativi necessari per le attività sportive agonistiche con presenza di pubblico, nonché degli eventuali servizi accessori, nei limiti del certificato di agibilità; tale obbligo è esteso anche alle eventuali altre Società utilizzatrici dell'impianto;
- eseguire eventuali adeguamenti funzionali alla struttura sportiva "A. Viviani" per la disputa di incontri calcistici ufficiali impartiti dalla "FIGC" o dalle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza;
- osservare le condizioni che disciplinano le modalità di utilizzo dello stadio "A. Viviani", che viene denominato nel rispetto dell'art. 19 ter, comma 3, lettera c del D.M. 18.3.1996 e ss.mm.ii. "Regolamento d'uso", che previa approvazione da parte dell'Amministrazione comunale andrà a formare l'appendice del rapporto di concessione da rendere noto agli spettatori secondo le modalità previste dal citato D.M. e mediante il sito internet del gestore;
- garantire a titolo gratuito le seguenti attività a vantaggio della squadra cittadina che milita nel più alto campionato calcistico (fermo restando che la società calcistica sarà obbligata a rimborsare al concessionario con cadenza mensile i costi inerenti le utenze, nonché a farsi carico di tutte le attività di vigilanza e controllo dei tifosi secondo le disposizioni della FIGC, oltre all'allestimento, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature di sicurezza esterne allo stadio):
 - a) disputa delle partite di campionato nazionale, juniores, del campionato di Coppa Italia secondo i calendari predisposti dalla FIGC;
 - b) svolgimento delle attività giovanili;
 - c) riserva fino a n. 7 ore giornaliere di allenamento da concordarsi in base alle esigenze con il legale rappresentante della società calcistica interessata.
- adottare, nel caso di proposte inerenti la realizzazione di attività alternative rispetto a quella già praticata nell'impianto e che possono essere adeguatamente inserite nel contesto ambientale della struttura sportiva e integrate con le infrastrutture esistenti di natura culturale ed extra-sportiva o di spettacolo, tutte le misure atte a garantire la salvaguardia del campo in erba sintetica e le attrezzature ivi esistenti, da effettuarsi previa autorizzazione dell'ente e comunque preferibilmente nel periodo estivo, per le quali il concessionario dovrà versare una percentuale pari al 15% degli incassi al netto dell'IVA e della SIAE;
- assolvere ad eventuali funzioni gestionali delegate dal titolare;
- predisporre, prima dell'inizio dell'attività sportiva e/o dell'apertura al pubblico, un piano di sicurezza dell'impianto con capacità superiore a 100 persone ai sensi del citato art. 19 del D.M. 18 marzo 1996, con obbligo di ottemperanza;
- osservare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente impiegato;
- farsi carico di tutti i contributi per le assicurazioni sociali anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo;
- tenere indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale, nonché a quello eventualmente impegnato a titolo di volontariato, durante lo svolgimento del servizio.
- Il concessionario dovrà inoltre:
- garantire conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile di impianto con l'obbligo di fornire l'atto di nomina;
- esporre apposite tabelle indicanti la proprietà "COMUNE DI POTENZA – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE" (all'esterno) e le tariffe praticate (all'interno in modo visibile), nonché il calendario delle prenotazioni;
- osservare e far osservare il limite massimo delle persone ammissibili come stabilito dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli in occasione di manifestazioni a carattere non sportivo, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione;

- presentare entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e delle attività svolte nell'anno precedente.

ART. 8 - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto viene concesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova.

Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderà necessario per tutta la durata della concessione sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario, con la sottoscrizione della convenzione, si assume tutte le responsabilità civili e penali relative al corretto utilizzo dell'impianto, sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto il profilo della funzionalità, tenendo sollevato il Comune di Potenza da ogni eventuale responsabilità.

Per tutta la durata della convenzione il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle migliori condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente conduzione, in particolare eseguire a regola d'arte la manutenzione ordinaria periodica e/o preventiva necessaria a mantenere in efficienza sia l'area di gioco, secondo le modalità e scadenze previste dal Regolamento della LND, che quella dell'intero impianto ai sensi del vigente Regolamento Edilizio;

ART. 9 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI

Il Concessionario, al momento della consegna dell'impianto, dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui accetta di prendere in carico l'impianto sportivo nelle condizioni in cui gli è affidato, riconosce e dichiara che è adatto agli usi per il quale viene concesso.

In dipendenza di che il Concessionario rinuncia, al riguardo, ad ogni eventuale attuale o futura eccezione, obbligandosi alla riconsegna dell'impianto ai termini di legge.

Tutte le eventuali migliorie, fisse e mobili, nonché le opere di adattamento della struttura anzidetta, disposte per maggior comodità, sicurezza o contro eventuali furti e danneggiamenti, o quant'altro, rimarranno senza diritto ad indennità alcuna da parte del Concessionario, a favore del Comune di Potenza.

Ogni ulteriore intervento che il Concessionario ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di potenza e rimarrà, per patto, a beneficio di quest'ultimo; quand'anche autorizzato il Concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate.

ART. 10 – REFERENTI

Il concessionario dovrà indicare, contestualmente alla consegna dell'impianto, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 09,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

Il Concessionario ha l'obbligo di nominare un referente per la sicurezza dell'impianto sportivo, il quale curerà gli adempimenti connessi al D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità per fatti avvenuti durante o in occasione dell'uso medesimo dei locali.

ART. 11 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria. Essa effettuerà sopralluoghi necessari per verificare lo stato di manutenzione e di gestione degli impianti a mezzo dei tecnici comunali coadiuvati da personale specializzato e potrà anche disporre verifiche straordinarie ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto potrà per ragioni di sicurezza essere temporaneamente chiuso.

L'Amministrazione Comunale è proprietaria degli arredi, dei materiali e delle attrezzature quali risulteranno da inventario predisposto al momento della consegna della gestione.

ART. 12 – PROVENTI SPETTANTI AL GESTORE

Per l'uso dell'impianto i fruitori verseranno direttamente al sodalizio gestore le relative tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Al concessionario spettano inoltre i proventi derivanti da:

- a) introiti pubblicitari come previsto al successivo articolo 23;
- b) introito dei servizi di supporto come previsto al successivo articolo 24;

ART. 13 – UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dell'impianto per 10 (dieci) giorni l'anno. L'utilizzo di dette giornate, fruibili gratuitamente con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei funzionanti servizi, dovrà comunque essere richiesto da parte dell'Ente al gestore, almeno 30 giorni prima della data d'uso. In tal caso il concessionario sarà tenuto a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa, per la realizzazione delle manifestazioni comunali.

ART. 14 – FRUIBILITA' DELL'IMPIANTO ED ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Il gestore dovrà consentire, la fruibilità dell'impianto:

- a) alle attività sportive finalizzate alla preparazione ed alle gare dei campionati nazionali di calcio;
- b) per lo svolgimento di gare federali FIGC e Lega Pro;
- c) per allenamento riservati ad atleti FIGC di interesse nazionale o ad atleti azzurri richiesti dalla Federazione Nazionale o Regionale;

Ai sensi del Regolamento (U.E) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014 (G.U.U.E) del 26.6.2014) "L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico soggetto sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri soggetti sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20% del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo".

Il gestore consentirà inoltre, il normale svolgimento delle attività sportive, applicando le tariffe stabilite di concerto con l'Amministrazione Comunale per le attività diverse da quelle della squadra cittadina che milita nella categoria maggiore nell'ambito di ogni singola stagione sportiva;

I fruitori dell'impianto devono provvedere a quanto di seguito specificato:

- la sistemazione, il prelievo e il ritorno in magazzino dei vari attrezzi, da parte di chi ne fa uso siano esse scolaro sodalizi sportivi;
- i sodalizi potranno fruire dell'impianto con i propri atleti soltanto se assistiti da propri tecnici o dirigenti responsabili;
- le scolaresche potranno fare uso del campo se assistite da propri docenti;
- le attività ludiche o motorie potranno essere consentite ai ragazzi o gruppi di essi, in età inferiore agli anni 18 soltanto se muniti di apposita certificazione medica;
- i fruitori del campo appartenenti alla categoria amatoriale, siano essi iscritti o non iscritti ad un sodalizio, per fare uso dell'impianto dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento e della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività motoria praticata (valida un anno) così come previsto dalle normative di legge;
- al campo possono accedere solo atleti muniti dell'adeguato abbigliamento sportivo;

ART. 15 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione oltreché la realizzazione del programma dei lavori e di manutenzione straordinaria e ordinaria, sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. L'utilizzo dell'intero impianto resta condizionato alla preventiva acquisizione delle certificazioni in materia di agibilità e sicurezza.

ART. 16 – PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il concessionario, qualora utilizzi risorse umane dipendenti, si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sicurezza

Il concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché che almeno uno sia munito di attestato del corso BLS – D (Rianimazione cardio-Polmonare di Base con l'uso del Defibrillatore).

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della convenzione.

ART. 17 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di apertura, chiusura, funzionamento e manutenzione dell'impianto, non potrà essere sospeso se non per cause di forza maggiore così come pure il servizio organizzativo e di assistenza alle varie attività.

E' comunque fatto obbligo all'affidatario di comunicare al Comune tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore i casi fortuiti di forza maggiore che rendono impossibile l'erogazione del servizio.

L'Amministrazione, al fine di evitare l'interruzione del servizio si riserva di consentire una limitata proroga del servizio nel caso in cui alla scadenza del contratto non sia stato ancora individuato un nuovo gestore.

ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante il periodo di concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine:

1. potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio;
2. potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali del centro in qualsiasi momento e circostanza;
3. potrà verificare l'idoneità professionale del personale e vigilare sotto il profilo sia contrattuale che contributivo;
4. potrà procedere con la verifica della gestione dell'impianto sportivo e del rispetto della concessione. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al concessionario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni entro 10 giorni dalla contestazione.

Si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione ove fossero rilevate irregolarità nelle fasi sopra indicate nonché ad irrogare le penalità previste nel successivo articolo 28.

ART. 19 – RINUNCIA ALLA GESTIONE

L'affidatario può rinunciare alla gestione per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; tale revoca ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione e, in ogni caso, dovrà essere assicurato il completamento dell'attività programmata per l'anno sportivo.

ART. 20 – REVOCA DELLA GESTIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. accertamento per la terza volta del mancato svolgimento del servizio;
3. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
4. accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
5. inizio dei lavori con un ritardo superiore a 90 giorni solari per cause imputabili al concessionario, in caso di miglioramenti strutturali;
6. sub concessione dell'impianto sportivo o segmenti di esso;
7. siano elevate più di 3 penalità annue.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

La concessione potrà essere, altresì, revocata unilateralmente dall'Amministrazione comunale in qualunque momento, con un preavviso minimo di mesi sei, per l'espletamento dei procedimenti inerenti la realizzazione del piano di riqualificazione urbanistica che interessa l'area su cui insiste l'impianto sportivo in oggetto.

In questo caso sarà riconosciuto l'eventuale rimborso delle spese sostenute e non ammortizzate da parte del gestore subentrante.

ART. 21 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento con apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso, si provvederà all'eventuale regolarizzazione delle poste contabili tra le parti.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE

L'affidatario non potrà cedere la gestione di quanto forma oggetto della presente convenzione.

ART. 23 – ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'

All'affidatario competono in esclusiva solo gli introiti derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto durante le attività che non competono alla squadra cittadina che milita nella categoria maggiore, determinando autonomamente i relativi corrispettivi.

L'affidatario dovrà tuttavia presentare al riguardo un progetto da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali. Il progetto dovrà comprendere tra l'altro l'indicazione dei corrispettivi richiesti.

All'affidatario competono tutte le pratiche, le autorizzazioni e tutti i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, gli oneri dell'imposta pubblicitaria, i rimessaggi e manutenzione del materiale pubblicitario.

Qualsiasi contratto pubblicitario e rapporto di sponsorizzazione che interessi la struttura ed i locali in concessione, non dovranno eccedere la durata della concessione medesima.

ART. 24 – ALTRI SERVIZI

Il Concessionario potrà attivare all'interno dell'impianto e previa autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale, corsi di addestramento e servizi di supporto all'esercizio dello sport (quali:

bar, sede sociale, rivendita articoli sportivi strettamente correlati con le attività praticate nell'impianto, etc.).

Il Concessionario è tenuto a munirsi in proprio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività che dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della concessione.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.

Con deroga al precedente art. 22 è data facoltà al Concessionario di sub-concedere i servizi attivati; il sub-affidatario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi ai servizi medesimi.

ART. 25 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE

La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni di beni pubblici.

L'aggiudicataria con la firma della convenzione accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 26 – STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE

La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto in forma di scrittura privata sono a carico del concessionario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 27 – GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario all'atto della stipulazione del contratto in forma di scrittura privata sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore della concessione, eventualmente maggiorato dell'importo del finanziamento proposto, oltre iva.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali se elevate.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Potenza" e intestate al concorrente; inoltre, dovranno essere presentate corredate di dichiarazione dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti, e sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e abbiamo i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell'aggiudicatario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione della convenzione.

ART. 28 – PENALITA'

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta la sanzione amministrativa di € 500,00 per inadempimento contestato con indicazione dei termini ad adempiere. Nel caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato nella diffida ad adempiere, la penale sarà reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

Qualora l'impianto sportivo "A. Viviani" risulti inagibile per qualsiasi causa imputabile alla Concessionaria, verrà applicata alla stessa una penale giornaliera di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Qualora il periodo di inagibilità sia superiore a gg. 15 lavorativi la concessione si intenderà risolta di diritto.

Qualora, a seguito delle verifiche e dei sopralluoghi di cui all'art. 18, sia accertato da parte degli organi tecnici comunali preposti al controllo un inadempimento, anche non grave, agli oneri di manutenzione ordinaria la Concessionaria verrà diffidata per iscritto, ad adempiere entro un congruo termine.

L'Amministrazione inoltre potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto per colpa della Concessionaria nei seguenti casi:

- a) se la Concessionaria sia dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o abbia richiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale;
- b) se sia dimostrata frode da parte della Concessionaria;
- c) se si verificano da parte della Concessionaria ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado gli avvertimenti scritti dall'Amministrazione;
- d) se la Concessionaria ceda a terzi, al di fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, la gestione dell'impianto;
- e) se ritarda nel pagamento anche di una sola rata del canone pattuito.

In tali casi l'Amministrazione avrà il diritto di pretendere il risarcimento degli ulteriori danni, in aggiunta all'escussione delle fideiussioni prestate.

Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal concessionario, verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 C.C., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R.

ART. 29 – RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

1. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 18 e 19 del presente Capitolato, Il concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale, l'Impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.
2. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.
3. All'atto della riconsegna dell'Impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'Impianto. Ogni danno accertato

comporterà per il concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

ART. 30 – RESPONSABILITÀ

Sarà a carico del concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione, nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate. Esso esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi e colposi, di terzi o di altro personale di servizio, limitatamente all'uso effettivo da parte del Concessionario. Lo esonera altresì da responsabilità per danni a terzi derivanti da sua colpa per spandimento d'acqua, fughe di gas, incendi ecc., e per ogni altro e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa, limitatamente all'uso effettivo da parte del Concessionario.

Il Concessionario è pertanto tenuto alla rimessa in pristino degli eventuali danni al bene immobile che si sia accertato essersi verificati durante gli orari da esso utilizzati.

Sono pure a carico del Concessionario gli eventuali danni sofferti da persone o cose di terzi avvenuti durante l'uso effettivo da parte del Concessionario stesso.

E' pertanto esclusa ogni responsabilità del Comune per fatti dannosi che potrebbero occorrere a causa o in occasione della concessione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al personale occorrente per la conduzione dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 31– FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Potenza.

ART. 32 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 33 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'aggiudicataria è tenuta a osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice", il Comune di Potenza (d'ora in poi Titolare) designa l'Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di agibilità e sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. In tale ambito, il Titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS del Responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso. Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di sistema e "Incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.

ART. 34 – OTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N. 244/2007

Il concessionario ai sensi dell'art. 2, comma 461 della l. 244/2007 è tenuto ad emanare una "Carta della qualità dei servizi" da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinate nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo, quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

Inoltre ai sensi dell'art. 2, comma 461, lettera f) le previsioni delle attività di cui alla lettera b), c), d) previste dal predetto comma devono essere finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

